



Corso per EGE ed Energy manager di 40 ore

I contratti a prestazioni garantite e gli EPC

Introduzione

*Ing. Raffaele Scialdoni
Ing. Diletta Fratiglioni
Ing. Vincenzo Baudanza*



Ing. Raffaele Scialdoni

Laureato in Ingegneria chimica - presso l'Università degli studi di Roma

Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) – Certificato SECEM secondo la UNI CEI 11339 Industria e nell'elenco Accredia di EGE certificati secondo Dlgs 102/14

Ha lavorato presso le Acciaierie di Terni, la società CTIP di Roma, l'ENEA, l'ANPA (ora ISPRA) ed il Ministero dell'Ambiente.

Direttore tecnico di due ESCO (Efi Technology e Gesco srl)

Ha operato per ACCREDIA anche come Esperto per la Certificazione di efficienza energetica UNI CEI EN 16001 (ora UNI ISO 50001) e la Dichiarazione Ambientale di prodotto (UNI EN ISO 14025).

Professore a Contratto presso l'Università di Camerino in Ecodesign

Ha effettuato oltre 100 Diagnosi Energetiche (tutte eseguite in accordo alle UNI CEI TR 11428 e UNI CEI EN 16247)

È Socio di Savenergy snc



Ing. DILETTA FRATIGLIONI

- Laureata in Ingegneria Energetica - presso l'Università degli studi di Pisa
- Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) – Certificato SECCEM secondo la UNI CEI 11339 Industria e nell'elenco Accredia di EGE certificati secondo Dlgs 102/14
- Lavora all'interno di una Energy Service Company (ESCO) certificata secondo la UNI 11352 in qualità di Proposal Engineering

Ing. VINCENZO BAUDANZA

- Laureato in Ingegneria Energetica - presso l'Università degli studi di Pisa
- Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) – Certificato SECCEM secondo la UNI CEI 11339 Industria e nell'elenco Accredia di EGE certificati secondo Dlgs 102/14
- Lavora all'interno di una Energy Service Company (ESCO) certificata secondo la UNI 11352 in qualità di Energy Trading Manager



Indice degli argomenti:

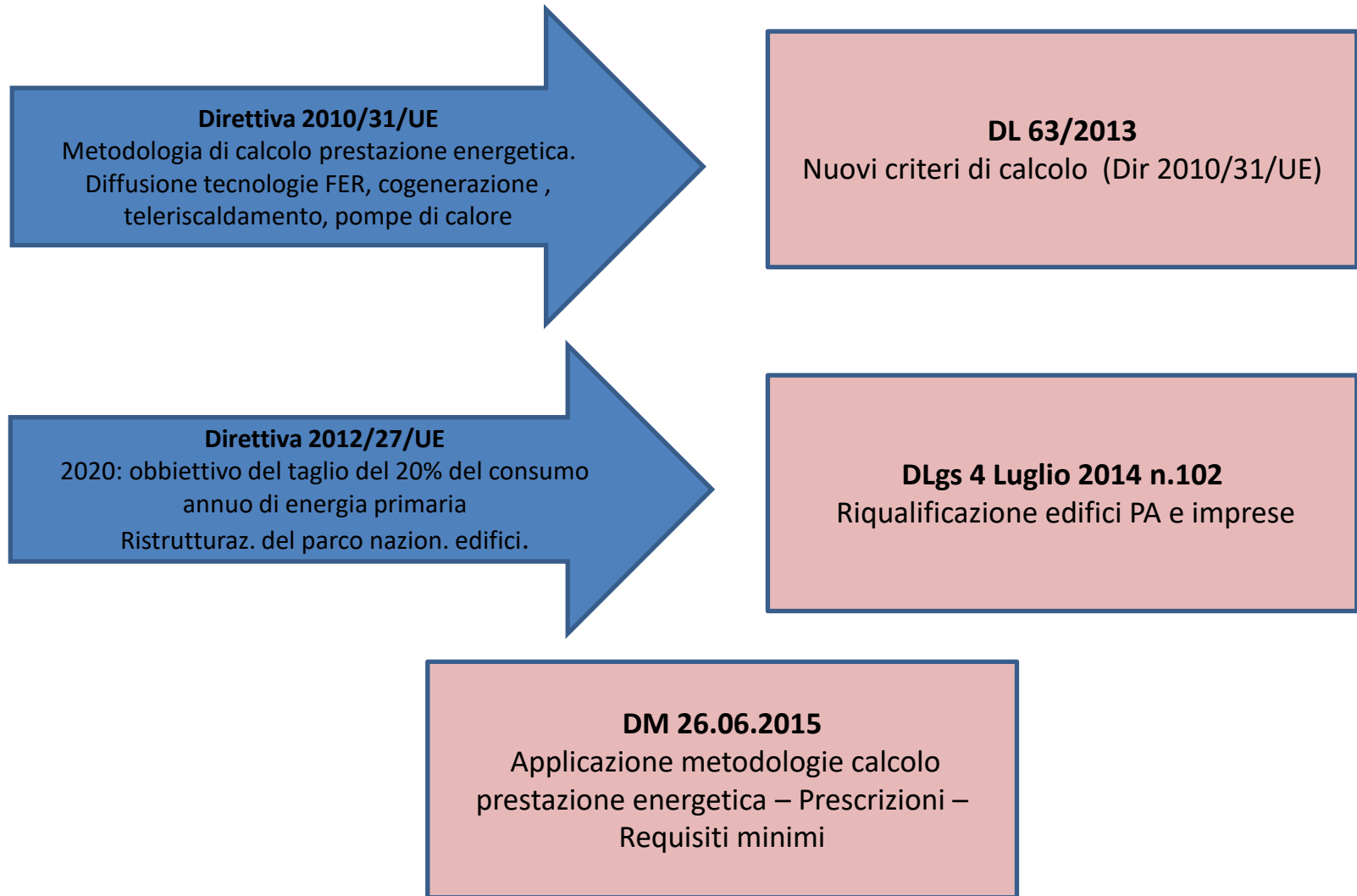
1. **Inquadramento normativo**
2. **Termini e definizioni**
3. **Ostacoli e ipotesi di sviluppo dei Contratti di Prestazione Energetica**
4. **Struttura e schemi tipici dei Contratti di Prestazione Energetica (EPC)**
5. **Analisi Energetica e Diagnosi Energetica Preliminare**
6. **Il Green Procurement ed i Criteri Ambientali Minimi (CAM)**
7. **Esempi applicativi**
8. **Aspetti critici**



Inquadramento normativo



EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO





EPC (Energy Performance Contract o CRE : Contratti di Rendimento Energetico)

Cosa è e come è definito

D.Lgs.115/2008

Un SERVIZIO volto alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di edifici/ impianti, di proprietà della PPAA, a fronte di un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici ottenuti.



Origini dei CRE

A livello Europeo :

- Direttiva 2010/31/CE -Prestazione Energetica
- Direttiva 2012/27/UE – Efficienza Energetica (art.5, lett.c)
- Eurostat Notes 07/08/2012 su Linee Guida EPC

In questi documenti si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare gli enti pubblici a ricorrere (ove opportune) alle società di servizi energetici (ESCO) e ai contratti di rendimento energetico (EPC) per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.



NORMATIVA NAZIONALE - 1

D.Lgs.115/2008 ripresa dal D.Lgs 102/14

Individua la EPC come strumento fondamentale per lo sviluppo dell'efficienza energetica per le PA e in modo tale che possano mirare al raggiungimento degli obiettivi nazionali, senza creare conflitto con i principi generali dell'ordinamento comunitario, mediante provvedimenti atti a favorire l'introduzione di sistemi di gestione dell'energia.



NORMATIVA NAZIONALE - 2

Art.2 come : “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Art. 14 . Comma 1 rimanda all’Allegato 8 per i requisiti minimi di un Contratto di rendimento energetico (EPC), che riprende l’All.II del D.Lgs.115/2008).



D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) - 1

Considera il Contratto Prestazione Energetica come soggetto ad una «Gara di Servizi» come definito dal Dlgs 115/2008 e art. 28 comma 9 Nuovo Codice dei Contratti (appalto di servizi misto con parti del contratto non separabili) con livello di progettazione unica per progetti di sostenibilità energetica (art. 23 commi 14 e 15 del Nuovo Codice Contratti).
Definizione art. 180 del Nuovo codice dei contratti.



Nuovo Codice dei Contratti – 2

IL CONTRATTO EPC

- Regime Giuridico: art. 28 comma 9: oggetto principale del contratto sono i servizi in quanto “le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili”;
- Livello di Progettazione: art. 23 comma 14 (livello unico di progettazione) + art. 23 comma 15 (per i servizi di gestione immobiliari, manutenzioni e sostenibilità energetica la progettazione deve contenere quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche);



Nuovo Codice dei Contratti – 3

IL CONTRATTO EPC

- Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con poco peso sulla parte economica (obiettivo più investimenti e quindi più risparmio sul lungo periodo rispetto allo sconto di gara).
- Criteri minimi ambientali: art. 34 impone l'applicazione integrale dei “criteri minimi ambientali”, nel cui DM 7 Marzo 2012 viene fatto esplicito riferimento al Dlgs 115/2008 e quindi al Servizio Energia.



Codice dei Contratti 2023 - 1

DLGS 36/2023 (31 marzo 2023)

• **Articolo 200. Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.**

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.



Codice dei Contratti 2023 – 2

- L'art. 200 riprende l'art 180 del Codice precedente ma introduce una novità rilevante. Nella precedente versione del Codice si dice che *«i ricavi di gestione dell'operatore economico possono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica»*, al contrario quanto riportato nell'attuale versione indica la «obbligatorietà» della determinazione e del pagamento dei ricavi in funzione del miglioramento della efficienza energetica.



DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica - 1

- **Contiene ripetuti riferimenti alla EPC e ne suggerisce l'adozione in modo ampio da parte degli Stati membri**
- **Indica obiettivi di riduzione dei consumi di energia OBBLIGATORI e non più come «target di riferimento»**



DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica - 2

Obbligo di risparmio energetico

1. Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:
 - a) nuovi risparmi annui dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1 gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo;
 - b) nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari:
 - i) dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1 gennaio 2019;
 - ii) dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1 gennaio 2019;
 - iii) dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1 gennaio 2019;
 - iv) dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1 gennaio 2019.



DIRETTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica - 3

ALLEGATO XV

ELEMENTI MINIMI CHE DEVONO FIGURARE NEI CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO O NEL RELATIVO CAPITOLATO D'APPALTO

- I risultati e le raccomandazioni che figurano nelle analisi e negli audit energetici effettuati prima della conclusione del contratto con riferimento all'uso di energia dell'edificio al fine di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
- un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;
- i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale;
- la data o le date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- un obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati, segnatamente la remunerazione dei prestatori di servizi;
- disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto, segnatamente la modifica dei prezzi dell'energia e l'intensità d'uso di un impianto;
- informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza



Particolarità Contratto EPC – 1

- Il 7 agosto 2015 l'Eurostat ha pubblicato una nota orientativa dal titolo "L'impatto dei contratti EPC sui conti pubblici".
- Tale nota orientativa afferma che in un progetto, per essere considerato un partenariato pubblico-privato (PPP), le spese in conto capitale per il miglioramento dell'efficienza energetica da parte di soggetti privati nel contratto dovrebbe raggiungere almeno il 50% del valore totale dell'edificio dopo la ristrutturazione secondo standard di efficienza energetica.



Particolarità Contratto EPC – 2

“Eurostat Guidance Note “ del 19 settembre 2017

- **affronta il problema della ammissibilità nei contratti EPC per la PA del meccanismo del Leasing Operativo**
- **Richiama la definizione di Leasing Operativo secondo “ESA 2010 15.08” in base alla quale : un noleggio operativo è un noleggio dove il proprietario legale è anche quello economico e accetta i rischi operativi e riceve i benefici economici dall’iniziativa derivanti dal suo utilizzo, in una attività produttiva”.**
- **ritiene ammissibile il ricorso al Leasing Operativo per i contratti EPC per la PA quando le condizioni di simultanea responsabilità legale e proprietà economica si verificano.**



Particolarità Contratto EPC – 3

- La classificazione dei contratti EPC all'interno della categoria appalti misti di servizi (come coerentemente definito in Italia già dal D.Lgs, 115/2008, con le definizioni di servizio energia e servizio energia plus) definisce chiaramente la linea che si è voluta dare alienando il contratto EPC dai vincoli imposti dai partenariati pubblico privati (PPP) definendoli in una sezione separata con regole proprie (TITOLO I D.lgs. 50/2016).
- La classificazione del contratto EPC come appalto misto di servizi indicato dal nuovo codice degli appalti libera quindi definitivamente le amministrazioni dai vincoli di bilancio dettati dal patto di stabilità, nel pieno rispetto delle normative europee.



Corso per EGE ed Energy manager di 40 ore

I contratti a prestazioni garantite e gli EPC

Termini e definizioni



EPC: La definizione di EPC è stata data nella Direttiva CE/32/2006, attuata in Italia con il D.lgs. n. 115/2008.

Per contratto EPC (energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica o **CRE**) si intende, secondo la definizione del D.Lgs. 102/2014, “ *un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari*”.



IL CODICE DEGLI APPALTI: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Decreto correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

ASSUNTORE: il soggetto che gestisce tutte le attività del Servizio Energia, ovvero tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi.



PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO (PPP): è una forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati, con l'obiettivo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. Tale forma di cooperazione con soggetti privati consente alla pubblica amministrazione di attrarre maggiori risorse di investimento e competenze non disponibili al suo interno. Può essere «Contrattuale o Istituzionalizzato». Art. 180 Codice Appalti.



DIAGNOSI ENERGETICA (DE): o audit energetico è *«una una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati»*. E' uno strumento previsto dall'articolo 8 del Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014; ed è applicabile a qualsiasi tipo di edificio o sito industriale. La finalità di una diagnosi è quella di classificare gli interventi simulati secondo un ordine di priorità , ottimizzando il rapporto costi/benefici e scegliere gli interventi economicamente più vantaggiosi.



ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE): è una figura professionale chiamata ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell'energia, basato su principi quali la liberalizzazione dei mercati, le misure energetiche e ambientali contenute nel Pacchetto clima-energia (20-20-20). Come da D.Lgs. 102/14, articolo 8, gli EGE sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore.

La norma UNI CEI 11339:2009 definisce due settori di specializzazione e quindi due profili di riferimento: EGE settore industriale ed EGE settore civile.



Responsabile Diagnosi Energetica (REDE): per gli adempimenti previsti dal Dlgs. 102/14, dal 19 luglio 2016 deve essere un EGE certificato o una ESCo, oppure Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica.

BASELINE: è il punto di riferimento rispetto al quale calcolare gli scostamenti delle principali variabili implicate nella gestione di un progetto



Contratto Servizio Energia (CSE): l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; D.P.R. 412/93 art 1 lettera p

Contratto Servizio Energia Plus (CSE+): come il precedente ma con risparmio del 10% come obiettivo minimo dichiarato D.P.R. 551/99



Acquisti Verdi (o GPP: Green Public Procurement): è definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”.

Con il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016 - modificato dal D.lgs 56/2017), che conferma quanto previsto dalla L.221/2015, il GPP è diventato obbligatorio.



CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, da parte delle PA, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.



STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 2017 (SEN): emanata per rendere il sistema energetico italiano più sostenibile sotto il profilo ambientale, con molta attenzione alle ricadute sui prezzi, alla sicurezza delle forniture e agli impatti ambientali delle nuove tecnologie e della stessa trasformazione.

Tra i principali obiettivi: la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025, riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030. Arrivare al 28% di produzione da rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015.

Prevede l'uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio. Riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.



PNIEC - PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA ED AMBIENTE (2019 – 2023)

Il 4 luglio 2023, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha presentato alla Commissione Europea il nuovo **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima**, chiamato anche **PNIEC**.

Di fatto, il **PNIEC 2023** è da considerarsi una versione aggiornata del documento precedentemente consegnato nel 2019: le modifiche attuali si sono rese necessarie a causa dell'impatto generato dalla **pandemia** e dal **conflitto in Ucraina**, che hanno grandemente influenzato il contesto geopolitico, economico ed energetico internazionale.

Il PNIEC si basa su 5 attività principali :

- **Decarbonizzazione**
- **Efficienza energetica**
- **Sicurezza energetica**
- **Mercato interno**
- **Ricerca, innovazione e competitività**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

